



## Industria 4.0

7 luglio 2020

Nel corso dell'attuale legislatura, sono state rifinanziate, prorogate, e riformate una serie di misure ascrivibili al cd. Piano Nazionale Industria 4.0, programma di interventi di sostegno all'innovazione tecnologica del tessuto imprenditoriale italiano, già adottato nella [precedente legislatura](#). Tra le misure rifinanziate e potenziate, la cd. "Nuova Sabatini" ed il "Fondo di garanzia PMI". Sono state invece riformate dalla Legge di Bilancio 2020 ([L. n. 160/2019](#)) le tipologie di incentivi fiscali "Industria 4.0".

### La strategia Industria 4.0 e la sua riforma

L'espressione "**Industria 4.0**" indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella **progettazione**, nella **produzione** e nella **distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri**, finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa. In particolare, si identifica un'organizzazione basata sulla **digitalizzazione di tutte le fasi dei processi produttivi**: un modello di "*smart factory*" (fabbrica intelligente) del futuro, nel quale l'utilizzo delle tecnologie digitali permette di monitorare i processi fisici e assumere decisioni decentralizzate, basate su meccanismi di autoorganizzazione, orientati alla gestione efficiente delle risorse, alla flessibilità, alla produttività e alla competitività del prodotto, che generano fruttuose sinergie tra **produzione e servizi**.

Nella scorsa legislatura, il 21 settembre 2016, pochi mesi dopo la [conclusione, in sede parlamentare, dell'Indagine conoscitiva "Industria 4.0: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali"](#), il Governo *pro-tempore* ha presentato il [Piano Nazionale Industria 4.0](#), un programma di interventi di sostegno all'innovazione tecnologica in chiave pro-competitiva del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato per la maggior parte da piccole e medie imprese operanti nel settore manifatturiero e da una bassa crescita della produttività.

Si era partiti in sostanza dalla considerazione, più volte rimarcata dalla Commissione europea nella relazione sugli squilibri macroeconomici dell'Italia ([cd. Country Report](#)), per cui, per avere un impatto sul fiacco andamento della produttività, fosse necessaria un'ampia promozione degli interventi e delle competenze nel processo di trasformazione digitale e tecnologica del Paese. Gli investimenti nelle tecnologie dovevano essere accompagnati dallo sviluppo delle competenze in materia, posto che la frammentazione del sistema produttivo in piccole imprese determina un rallentamento del processo di digitalizzazione, in quanto gli investimenti isolati delle piccole imprese non possono beneficiare delle economie di scala o di un approccio coordinato.

Il **Piano, il cui orizzonte** temporale di sviluppo era il periodo 2017-2020, ha così delineato alcune **diretrici strategiche di intervento**, le quali sono state poi dettagliate nella Nota di aggiornamento al DEF 2016 e avviate in misura prevalente con la manovra di bilancio per il 2017 (D.L. n. 193/2016 e Legge n. 232/2016).

**Nell'attuale legislatura**, taluni interventi normativi hanno **implementato, prorogato e poi riformato** talune delle misure di sostegno già introdotte. In proposito, si consideri che taluni degli interventi hanno avuto la forma di contributi alle imprese per investimenti tecnologici e per lo sviluppo delle competenze digitali, altri la forma di interventi "indiretti" di sostegno all'accesso al credito per gli investimenti in tecnologie 4.0, altri invece carattere fiscale, assumendo prevalentemente la forma di sgravi di imposta.

Posto dunque che non esiste una definizione normativa di Industria 4.0, né un preciso elenco delle misure di sostegno che ad essa sono riconducibili, sono stati convenzionalmente ascritti al Piano industria 4.0 i seguenti principali interventi legislativi, introdotti o implementati nella scorsa e anche nell'attuale legislatura:

- [super-ammortamento](#) sui beni di I 4.0;
- [iper-ammortamento](#);
- [credito d'imposta per la ricerca, sviluppo e innovazione](#)
- Misure agevolative per gli investimenti in beni strumentali tecnologici da parte delle Micro piccole e medie imprese ("[Nuova Sabatini](#)")
- Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nelle *start up* e nelle *start up* e PMI innovative. Per una sintesi degli interventi di sostegno si rinvia al lavoro predisposto dal MISE a luglio 2019 "[La strategia nazionale di sostegno per le Startup e PMI innovative](#)".
- [Centri di competenza ad alta specializzazione](#) nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0;
- [Credito di imposta in formazione 4.0](#);
- Rifinanziamento e potenziamento del [Fondo di garanzia PMI](#);
- Altri interventi di recente introduzione, come il **Voucher per l'Innovation Manager**, introdotto dalla Legge di bilancio per il 2019.

Quelli sopra indicati non sono gli unici canali attraverso i quali il legislatore ha inteso supportare il processo di trasformazione tecnologica e digitale del tessuto produttivo italiano: vi sono altre misure, quali i [Contratti di sviluppo](#); il cd. [Patent box](#) (misura approntata prima della legge di bilancio per il 2017) e gli [Accordi per l'innovazione](#) utilizzate per la medesima finalità.

### **[La riforma delle misure fiscali "Industria 4.0"](#)**

Le tipologie di incentivi fiscali "Industria 4.0", all'esito del monitoraggio e delle valutazioni sulla loro efficacia, sono state - nell'attuale legislatura - oggetto di **riforma, ad opera della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019)**.

La revisione delle misure - già annunciata dal **Ministro dello sviluppo economico, Stefano Patuanelli** nel corso dell'[audizione](#) presso la Commissione attività produttive della Camera il 30 ottobre 2019 - si prefigge di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale e della tutela del *Made in Italy*, nonché la razionalizzazione e stabilizzazione del quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica. La finalità indicata dell'intervento riformatore è anche quella di rendere le misure fiscali del Piano già introdotte maggiormente fruibili dalle imprese medio piccole, che caratterizzano fortemente il tessuto produttivo del Paese.

La riforma è stata preceduta da alcuni Tavoli di confronto presso il MISE, presieduti dallo stesso Ministro, ai quali hanno partecipato le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative. In apertura del Tavolo tenutosi il 13 novembre 2019, il Ministro ha illustrato i dati disponibili - relativi all'anno 2017 - delle principali misure agevolative (iper e super-ammortamento, credito d'imposta per le spese in ricerca e sviluppo).

Da tali risultati è emerso come come il Piano Industria (o Impresa) 4.0 abbia premiato maggiormente le medie e grandi imprese rispetto alle imprese di minore dimensione. Inoltre, è stato sottolineato come dopo un 2017 *record* negli ordinativi interni di macchine utensili, si sia registrato a partire dal 2018 un progressivo calo degli ordini che si è andato ad accentuare nei primi nove mesi del 2019 (cfr. tabelle successive, Fonte: sito istituzionale del MISE).

## IPER AMMORTAMENTO E SUPER AMMORTAMENTO SUI BENI IMMATERIALI - SINTESI RISULTATI

(anno fiscale 2017):

### GLI INVESTIMENTI:

- **10 miliardi** euro per la componente iper-ammortamento sui beni materiali
- **3,3 miliardi** per la componente super-ammortamento sui beni immateriali


### LA PLATEA:

- **15mila imprese** per la componente iper-ammortamento sui beni materiali
- **43mila imprese** per la componente super-ammortamento sui beni immateriali

**OLTRE 1 MILIONE DI IMPRESE HANNO UTILIZZATO IL SUPER AMMORTAMENTO SUI BENI MATERIALI**

## IPER AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

La misura ha agevolato in prevalenza gli investimenti delle imprese di medio-grande dimensione (**64%**).




**95** IMPRESE CON INVESTIMENTI SUPERIORI A 10 MILIONI EURO

**35** IMPRESE CON INVESTIMENTI SUPERIORI A 20 MILIONI EURO

Dopo un **2017 record**, il trend degli ordinativi interni di macchine utensili è in calo.


## Ordini nazionali di macchine utensili indice UCIMU (base 2015 = 100, var. a/a)



## CREDITO D'IMPOSTA SULLE SPESE IN RICERCA & SVILUPPO

(anno fiscale 2017):

La misura ha agevolato in prevalenza le spese in R&S delle imprese di medio-grande dimensione (63%).



**233** IMPRESE CON SPESE SUPERIORI A 3 MILIONI EURO

**116** IMPRESE CON SPESE SUPERIORI A 5 MILIONI EURO

E' stata dunque prospettata l'opportunità di un riassetto delle misure fiscali del Piano su una base di programmazione pluriennale, attraverso la **trasformazione di iper e super ammortamento in credito d'imposta a intensità crescente**, potenzialmente in grado - secondo le stime governative - di **ampliare fino al 40% la platea delle imprese beneficiarie**, incrementando così significativamente il numero delle PMI che accedono al beneficio.

Per un approfondimento, si veda la [pagina web dedicata](#) del MISE.

La legge di bilancio 2020, anziché prorogare al 2020 superammortamento e iperammortamento, ha introdotto un **nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**, che opera **ad aliquota differenziata** in base alla **tipologia di beni oggetto dell'investimento**, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (articolo 1, commi 184-197 della legge di bilancio 2020).

Nello stesso provvedimento di legge è stato poi introdotto, per l'anno 2020, un nuovo credito d'imposta **in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese**, sostitutivo del precedente **credito di imposta in ricerca e sviluppo** introdotto dall'articolo 3 del D.L. n. 145/2015. La nuova misura opera anche a sostegno di attività, quali quelle innovative di *design* e ideazione estetica per i settori del *Made in Italy* (articolo 1, commi 198-209).

Contestualmente è stato **prorogato al 2020** (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) il **credito d'imposta formazione 4.0**, **rimodulando i limiti massimi** annuali del credito medesimo ed **eliminando l'obbligo** di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso **contratti collettivi** aziendali o territoriali.

### Focus

[Origini di industria 4.0. L'avvio in Italia nella scorsa legislatura](#)

<https://temi.camera.it/leg18/post/origini-di-industria-4-0-l-avvio-in-italia-nella-scorra-legislatura.html>

### Dal super e iperammortamento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

In luogo di prorogare il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese e di disciplinare un credito d'imposta per la realizzazione di progetti ambientali, la **legge di bilancio 2020** (articolo 1, **commi 184-197 della legge n. 160 del 2020**) ha introdotto **dal 2020 un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi**. **Esso riguarda tutte le imprese** e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito viene riconosciuto con aliquota **differenziata** secondo la **tipologia di beni** oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in **beni strumentali nuovi**, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello **Industria 4.0**.

**I beneficiari del credito d'imposta sono le imprese** che, a decorrere **dal 1° gennaio 2020 e fino al 31**

**dicembre 2020**, ovvero **entro il 30 giugno 2021** - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - **effettuano investimenti in beni strumentali nuovi**, destinati a **strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**. Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese residenti** nel territorio dello Stato, ivi incluse le **stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore** e al **corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

Il **credito d'imposta** è riconosciuto in **misura differenziata**, secondo la **tipologia di beni** oggetto dell'investimento. Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio sono i seguenti:

- **beni materiali strumentali nuovi** (beni *ex superammortamento*) e **beni materiali strumentali nuovi, secondo il modello Industria 4.0** (beni *ex iperammortamento*).

I beni devono essere beni strumentali all'esercizio d'impresa, e sono esclusi:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all'[articolo 164](#), comma 1, Tuir;
  - i beni per i quali il [decreto ministeriale del 31 dicembre 1988](#) stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
  - i fabbricati e le costruzioni;
  - i beni elencati nell'[allegato 3 della legge 208/2015](#) (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);
  - i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
- **beni immateriali strumentali nuovi, secondo il modello Industria 4.0** (beni *ex iperammortamento* di cui all'Allegato B della Legge di Bilancio 2017, [legge n. 232/2016](#), quali *software*, sistemi, piattaforme, applicazioni).

Il credito d'imposta è **utilizzabile** esclusivamente **in compensazione** (ai sensi dell'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#)), in **cinque quote annuali** di pari importo, ridotte a **tre** per gli investimenti in **beni immateriali**.

Per evitare la sovrapposizione tra le diverse misure agevolative, è previsto che il credito d'imposta non spetta per:

- gli investimenti riguardanti beni diversi da quelli "Industria 4.0" effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l'ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono del super ammortamento *ex* [articolo 1, del citato D.L. n. 34/2019](#))
- gli investimenti riguardanti i beni "Industria 4.0" effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, il venditore ha accettato l'ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione (fruiscono, a seconda dei beni, dell'iper ammortamento o della maggiorazione del 40%, *ex* articolo 1, commi 60 e 62, legge di bilancio 2019 [L. n.145/2018](#)).

Per un approfondimento, si veda la [pagina web](#) dedicata del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che il decreto-legge "crescita" ([decreto-legge n. 34 del 2019](#)) aveva reintrodotta dal 1° aprile 2019 il **cd. superammortamento**, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento, a fini fiscali, il costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Il provvedimento aveva fissato un tetto di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili. L'**articolo 50** del decreto-legge n. 34 del 2020 tuttavia ha prorogato dal **30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020** il termine ultimo di efficacia del **cd. superammortamento 2019**, "in considerazione della situazione emergenziale COVID-19". In precedenza, erano agevolativi gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** effettuati dal 1° aprile 2019

fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione .

La legge di bilancio 2019 ([Legge n. 145/2018](#)) ha prorogato al medesimo anno 2019 il cd. **iperammortamento**, misura che consente di maggiorare, a fini fiscali, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi, in particolare dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese in chiave Industria 4.0; il beneficio è stato graduato in maniera decrescente, in funzione del volume degli investimenti.

Per ulteriori informazioni si rinvia al dossier predisposto dal MEF – Dipartimento Finanze "[Il Fisco nella legge di Bilancio 2019](#)".

## Nuova Sabatini

Una delle misure cardine di sostegno agli investimenti delle imprese è la cd. **Nuova Sabatini**, adottata nella **scorsa legislatura** con il [D.L. n. 69/2013](#) e volta alla concessione

- da parte di banche o intermediari finanziari - alle micro, piccole e medie imprese - di **finanziamenti agevolati** per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" e
- di un correlato **contributo statale in conto impianti** rapportato agli **interessi** calcolati sui predetti finanziamenti.

Nel corso dell'attuale legislatura, la **misura è stata rifinanziata e ulteriormente implementata**.

Nel dettaglio, la **legge di bilancio 2019** ([Legge n. 145/2018](#)) ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa finalizzata al contributo statale nella misura di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024.

Sulle somme autorizzate è stata mantenuta la riserva (30 per cento delle risorse) e la maggiorazione del contributo statale (del 30 per cento) per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0", nonché il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati (fino ad esaurimento delle risorse statali autorizzate) di cui alla legge di bilancio per il 2018. Le risorse non utilizzate per la riserva sopra citata al 30 settembre di ciascun anno, devono rientrare nelle disponibilità complessive della misura ([articolo 1, comma 200, Legge n. 145/2018](#)).

In conseguenza del rifinanziamento, con il [decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019](#), è stata disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Il successivo [D.L. n. 34/2019](#) **ha modificato le modalità di funzionamento** della "**Nuova Sabatini**":

- inserendo tra i soggetti abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari finanziari iscritti al relativo albo di cui all'articolo 106 del TUB ([D.Lgs. 385/1993](#)), che statutariamente operano nei confronti delle PMI;
- innalzando l'importo massimo del finanziamento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell'intervento, portandolo da due a quattro milioni di euro;
- modificando le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo che l'erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, e - a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro - in un'unica soluzione.

Sono state poi introdotte dalla [circolare direttoriale n. 296976 del 22 luglio 2019](#) nuove e semplificate modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo.

Il [D.L. n. 34/2019](#) ha inoltre esteso la disciplina agevolativa della cd. "Nuova Sabatini" **anche alle micro**,

**piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione**, che intendano realizzare un **programma di investimento**. Per tali operazioni ha previsto, a date condizioni, un'**applicazione in forma maggiorata** del relativo **contributo statale**. Per tale specifico fine, l'intervento statale è stato rifinanziato per 10 milioni per il 2019, per 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024, demandandosi ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione dell'impresa beneficia, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo (articolo 21). Il regolamento non risulta allo stato adottato.

Da ultimo, la **Legge di bilancio 2020** ([L. n.160/2019](#), articolo 1, commi 226-229) ha **rifinanziato** la misura di **105 milioni** di euro per l'anno **2020**, di **97 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2021 al 2024** e di **47 milioni** di euro per l'anno **2025**. Sulle somme autorizzate è stata mantenuta la riserva del 30 per cento delle risorse e la maggiorazione del contributo statale del 30 per cento per gli investimenti in beni strumentali cd. "Industria 4.0".

La maggiorazione del contributo statale per investimenti "Industria 4.0" è stata fissata al 100 per cento per gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite complessivo di 60 milioni di euro a valere sulle risorse autorizzate.

Una ulteriore riserva pari al 25 per cento delle risorse autorizzate dalla Legge di bilancio 2020 è destinata alle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante *leasing* finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale. Anche per tali operazioni opera dunque una maggiorazione del contributo statale, che viene rapportato, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575 per cento (dunque, il contributo statale è maggiorato del 30 per cento rispetto al contributo ordinario). Le risorse delle predette riserve non utilizzate alla data del 30 settembre di ciascun anno rientrano nella disponibilità della misura stessa. Sui finanziamenti concessi, la garanzia del Fondo di garanzia PMI, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Si rinvia alla **Relazione della Corte dei Conti**, sullo stato di attuazione della "[Nuova Sabatini](#)" del 25 ottobre 2018, nonché al [sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico](#).

Quanto ai [dati attuativi della misura](#), essi sono tenuti in costante aggiornamento e pubblicati dal [Ministero dello sviluppo economico](#), sul suo sito istituzionale, cui [si rinvia](#).

## **Sostegno al credito e alla liquidità**

Nel corso dell'attuale legislatura, tra gli interventi di maggior rilievo di supporto al credito alle piccole e medie imprese, si segnala il potenziamento ed il consistente rifinanziamento del **Fondo di garanzia per le PMI**.

Il Fondo, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della [legge n. 662 del 1996](#), costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese.

Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta **possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive** - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - **sugli importi garantiti dal Fondo** stesso.

Il Fondo, in via ordinaria, **garantisce o contro-garantisce operazioni**, aventi natura **di finanziamento ovvero partecipativa**, a favore di piccole e medie imprese, nonché a favore delle imprese cd. *small mid-cap* (imprese con un numero di dipendenti fino a 499), ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative).

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è recentemente aggiunta una **disciplina speciale, straordinaria e temporanea** - destinata ad operare **fino al 31 dicembre 2020** - approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, sia per ciò che attiene agli importi garantibili, che ai beneficiari finali,

nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano fortemente colpito dall'**epidemia da COVID**. Il Fondo di garanzia rientra, in questo senso, tra le principali misure finalizzate a **controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi**.

Per un esame analitico degli interventi del Fondo, autorizzati, in deroga alla disciplina ordinaria, sino al 31 dicembre 2020, si rinvia al [tema](#) dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus", ed, in particolare, al [paragrafo](#) sulle "misure di sostegno alle imprese".

Si tratterà, in questa sede, degli interventi strutturali adottati nel corso della legislatura alla disciplina ordinaria del Fondo, sulla quale sono comunque parzialmente intervenuti anche i recenti decreti legge di marzo-maggio 2020, adottati per far fronte agli effetti della crisi determinata dalla pandemia.

Si ricorda, dunque, che nella XVII legislatura era stata avviata una **riforma complessiva del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia PMI**, simile ai **modelli di rating utilizzati dalle banche**, in sostituzione del precedente sistema di *credit scoring* e dunque per una **rimodulazione delle percentuali di garanzia del Fondo in funzione della rischiosità del prenditore** e della durata e tipologia di operazione finanziaria (D.M. 29 settembre 2015, il D.M. 7 dicembre 2016, il D.M. 6 marzo 2017 e il D.M. 21 dicembre 2017).

L'*iter* di riforma è proseguito e si è concluso nell'attuale legislatura. La **riforma è entrata in piena operatività dal 15 marzo 2019**. Da tale data, sono divenute efficaci le nuove Disposizioni operative del Fondo di garanzia, approvate con [D.M. 12 febbraio 2019](#).

Tra le principali novità si segnala la ridefinizione delle modalità d'intervento che vengono articolate in garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, l'applicazione all'intera operatività del Fondo del citato modello di valutazione, basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie, la riorganizzazione delle misure di copertura e di importo massimo garantito, l'introduzione delle operazioni a rischio tripartito.

Interventi sulla funzionalità ordinaria del Fondo, essenzialmente finalizzati ad estenderne la portata, nel rispetto della sostenibilità economico finanziarie e dell'osservanza dei limiti imposti dal "coefficiente di rischio" delle operazioni, sono stati adottati con vari decreti legge.

Nel dettaglio, il [D.L. n. 34/2019](#):

- ha istituito una **sezione speciale del Fondo** destinata alla concessione, a titolo oneroso, di **garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti** - di importo massimo garantito di euro **5 milioni** e di durata ultradecennale **fino a 30 anni** - erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e **finalizzati** per al meno il 60 per cento a investimenti in beni materiali. A tal fine la dotazione del Fondo è stata incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019;
- contestualmente, per le **garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti**, ha innalzato, da 2,5 a **3,5 milioni di euro**, l'importo massimo garantito dal Fondo **per singola impresa**;
- ha innalzato **fino a 5 milioni di euro** l'importo **massimo garantibile** dal Fondo stesso per singolo soggetto beneficiario finale sulle operazioni di sottoscrizione dei cd. "*mini bond*" (comma 6-*bis* dell'[art. 12 del D.L. n. 145/2013](#) e relativo D.M. attuativo 5 giugno 2014), abrogando la previsione – contenuta nel comma 2 dell'articolo 14 del D.M. 5 giugno 2014 – secondo la quale la garanzia del Fondo può essere **attivata esclusivamente dal soggetto richiedente che ha sottoscritto l'emissione dei *mini bond*** e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia del Fondo;
- ha abrogato la previsione che consentiva di introdurre limiti, con delibera della Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, all'**intervento del Fondo** (sole operazioni di controgaranzia) nel territorio delle regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia.  
Il recente [D.L. n. 23/2020](#) ha anticipato dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 la data di cessazione, nei territori regionali interessati, della predetta limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia PMI.
- al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, ha introdotto la possibilità di un **intervento in garanzia del Fondo in favore dei soggetti che finanziano**, per il tramite di piattaforme di "**social lending**" e di "**crowdfunding**", **progetti di investimento** realizzati da



micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo medesimo.

Il recente [D.L. n. 23/2020](#) ha introdotto poi le seguenti modifiche:

- ammette che la **dotazione del Fondo** possa essere **incrementata mediante versamento di contributi** – oltre che da parte di banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A. e della Cassa depositi e prestiti S.p.A. – **anche da soggetti privati**
- prevede che le **risorse del Fondo disponibili per il rilascio di garanzie su singole operazioni** finanziarie, siano pari ad **almeno l'85 per cento della dotazione** e che dunque le garanzie su portafogli di finanziamenti nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, siano concesse a valere sulla parte residua;
- prevede che, per le imprese che accedono al Fondo di garanzia - qualora il rilascio della **documentazione antimafia** non sia immediatamente conseguente - l'aiuto è concesso all'impresa sotto **condizione risolutiva**;
- prevede la **garanzia gratuita all'80 per cento del Fondo anche per gli operatori di micro credito** (che siano MPMI), perché possano acquisire dal sistema bancario la provvista necessaria ad operare attraverso operazioni di micro credito (a loro volta garantibili dal Fondo all'80 per cento e senza valutazione) e eleva da 25 mila euro a 40 mila euro l'importo massimo delle operazioni di micro credito.

Quanto ai rifinanziamenti, il [Decreto legge n. 119/2018](#) ha **assegnato al Fondo 735 milioni** di euro per l'anno **2018**. Si tratta, per 300 milioni di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 già destinate al Fondo, e per la rimanente quota di un rifinanziamento.

Il [Decreto-legge n. 135/2018](#) ha istituito una nuova **Sezione Speciale** del Fondo di garanzia PMI specificamente **destinata al sostegno al credito delle PMI** che siano **titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni** e siano in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. La Sezione è stata dotata di **50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo**.

Il successivo [D.L. n. 34/2019](#) ha altresì consentito l'accesso alla Sezione in questione alle **PMI edili che hanno contratto finanziamenti** assistiti da **garanzia ipotecaria** di primo grado **su beni immobili civili, commerciali ed industriali**, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state certificate come **inadempienze probabili** entro la data dell'11 febbraio 2019.

Il Fondo di garanzia per le PMI è stato rifinanziato di **670 milioni** di euro per l'anno **2019** dal **D.L. "fiscale" D.L. n. 124/2019** (articolo 41, comma 1) e di **700 milioni** per ciascun anno del biennio **2022 e 2023** dalla Legge di Bilancio 2020 ([L. n. 160/2019](#), Sez. II).

Da ultimo, per far fronte agli effetti socio economici dell'epidemia da COVID-19, e garantire la liquidità necessaria alle imprese in crisi, il legislatore ha rifinanziato il Fondo, dapprima con l'[articolo 25 del D.L. n. 9/2020](#) (poi trasfuso nell'articol *49-bis* del [D.L. n. 18/2020](#)), che ha rifinanziato il Fondo per **50 milioni** di euro **per il 2020** finalizzandolo all'estensione sino al massimo consentito in via ordinaria della garanzia e riassicurazione a favore delle PMI con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni maggiormente colpiti dall'epidemia di COVID-19 (individuati nell'allegato 1 al [DPCM del 1° marzo 2020](#)), poi, con un più esteso ed organico intervento contenuto nell'articolo 49 del [D.L. n. 18/2020](#), successivamente abrogato e sostituito dalla più ampia disciplina contenuta nel [D.L. n. 23/2020](#) (articolo 13).

Lo stesso [D.L. n. 18/2020](#) (articolo 56) rifinanzia il Fondo di ulteriori **1.730 milioni** di euro per il 2020 (successivamente rideterminati in circa 1.430 milioni di euro dal [D.L. n. 23/2020](#) ) destinandoli ad una apposita Sezione speciale istituita per le garanzie concesse dal Fondo sulle moratorie sino al **30 settembre 2020** dei finanziamenti in essere a favore delle PMI.

Il [D.L. n. 23/2020](#) rifinanzia poi il **Fondo di garanzia PMI di 1.729 milioni** di euro **per l'anno 2020** per le operazioni di garanzia e riassicurazione autorizzate in via straordinaria e transitoria fino al 31 dicembre 2020 dal medesimo decreto legge (articolo 13).

Il recente [D.L. n. 34/2020](#), cd. D.L. Rilancio, rifinanzia il **Fondo** di ulteriori **3.950 milioni** di euro per il **2020**, per le già previste finalità di potenziamento ed estensione dell'ambito del suo ambito di operatività sino al 31 dicembre 2020 (articolo 31, comma 2).

Appare opportuno accennare che lo **schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese** per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus e sostenerne la carenza di liquidità, è incentrato non solo sul ruolo del Fondo di garanzia delle PMI ma anche di **SACE S.p.A.** (articolo 1 e articolo 13, [D.L. n. 23/2020](#)).

Come evidenziato dal [Ministero dello sviluppo economico](#), l'intervento di SACE non si sovrappone a quello del Fondo di garanzia PMI, bensì lo completa, in quanto interviene, sempre in via straordinaria e temporanea, sino al 31 dicembre 2020, prestando garanzia sui finanziamenti concessi tramite il sistema bancario a categorie di imprese medio grandi e comunque per imprese che hanno esaurito la loro capacità di accesso al Fondo di garanzia PMI. Sul punto, si rinvia all'apposito [tema](#) dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus", ed, in particolare, al [paragrafo](#) sulle "misure di sostegno alle imprese".

Si evidenzia invece in questa sede che il [D.L. n. 23/2020](#) (articolo 2) - **a supporto della liquidità delle imprese** - ha introdotto anche una nuova forma di **operatività permanente** di **SACE**. La Società viene autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa UE, **garanzie in qualsiasi forma** in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, **per finanziamenti**, in qualsiasi forma **concessi alle imprese con sede in Italia**, entro l'importo **complessivo massimo di 200 miliardi** di euro. Sugli impegni assunti da SACE opera **la garanzia statale**. La disciplina attuativa è rimessa ad una normativa secondaria non ancora adottata.

Il [D.L. n. 23/2020](#) interviene poi anche sui Consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) sia con misure transitorie per la loro **patrimonializzazione**, posto il ruolo svolto dagli stessi nel sostegno al credito delle imprese, sia con misure strutturali subordinate all'autorizzazione delle Commissione UE.

In proposito, previa autorizzazione UE, si prevede che la **la garanzia dei confidi, a valere sulle risorse dei fondi rischi** di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, **possa essere concessa sui finanziamenti erogati alle PMI per la quota** dei finanziamenti stessi non coperta **dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI**, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica. Tale previsione non è temporanea (articolo 13, comma 4).

Infine, si autorizzano i Confidi (di cui all'articolo 112 del TUB ([D. Lgs. n. 385/1993](#)) **a detenere partecipazioni nelle società che esercitano attività di micro credito** (articolo 13-ter).

Sulle misure temporanee per i Confidi, si rinvia al citato [tema](#) dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus".

Infine, tra le più rilevanti misure a supporto della liquidità delle imprese, si richiama quella contenuta nel [D.L. n. 34/2020](#) (articolo 115), che interviene anche sulla problematica dei **ritardi di pagamento** verso le imprese da parte **delle pubbliche amministrazioni**, istituendo un Fondo, con una dotazione di **12 miliardi di euro per il 2020**, per assicurare un'anticipazione di liquidità destinata al pagamento di **debiti commerciali** certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

### **Credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative**

Con la **legge di bilancio 2020** ([L. n. 160/2019](#)), nell'ambito della riforma degli incentivi fiscali "Industria 4.0" - è stata introdotta la nuova disciplina del **credito d'imposta** per investimenti in **ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative** a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'[articolo 3 del D.L. n. 145/2015](#), il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina che ne prevedeva l'operatività fino al 2020).

## **Il credito di imposta in ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. n. 145/2013**

L'articolo 3 del [decreto-legge n. 145 del 2013](#), come successivamente modificato nel tempo (in particolare dalla legge di bilancio 2017, [legge n. 232 del 2016](#), e dal decreto cd. dignità, [D.L. n. 87/2018](#)) istituiva e disciplinava il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo. Esso si applicava dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e **fino a quello in corso al 31 dicembre 2020**.

La **legge di bilancio 2019** aveva apportato alcune **modifiche** alla disciplina del **credito d'imposta in questione**. In particolare - a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 - era prevista:

- la reintroduzione di due aliquote differenziate (25 e 50 per cento) a seconda della tipologia di spesa ammissibile;
- la riduzione del beneficio massimo concedibile per singola impresa da 20 a 10 milioni di euro;
- la distinzione, ai fini dell'applicazione dell'aliquota base del 25 per cento ovvero della maggiorazione al 50 per cento, tra spese per il personale con rapporto di lavoro subordinato e spese per il personale con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato;
- la distinzione, sempre ai fini dell'applicazione delle aliquote, tra costi per la ricerca *extra muros* affidata ad università, enti di ricerca e *start - up* e PMI innovative e costi per la ricerca affidata ad imprese diverse dalle precedenti, a condizione che in entrambi i casi non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo della committente;
- l'inclusione tra i costi ammissibili di quelli sostenuti per l'acquisto dei materiali utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo, ivi inclusi quelli per la realizzazione di prototipi, sempre che dall'inclusione dei predetti costi non derivasse una riduzione dell'eccedenza agevolabile, nel qual caso la nuova disposizione poteva essere disapplicata;
- l'introduzione di una modalità di calcolo semplificata dell'ammontare delle spese agevolabili su cui applicare una delle due aliquote previste. Era altresì previsto l'obbligo di certificazione dell'effettivo sostenimento delle spese ammissibili, nonché della corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa. Infine - con una norma di interpretazione autentica - è stato chiarito che, in caso di ricerca commissionata da imprese estere, il credito d'imposta spettasse solo in relazione all'attività di ricerca e sviluppo svolta direttamente da imprese residenti nello Stato italiano (articolo 1, commi 70-72, [L. n. 145/2017](#)).

Sulla disciplina del credito di imposta in questione ha inciso, come sopra accennato, anche il [D.L. n. 87/2018](#), cd. "decreto Dignità", (articolo 8) il quale ha escluso dall'applicazione del credito in questione taluni costi di acquisto - anche in licenza d'uso - di beni immateriali connessi ad operazioni all'interno del gruppo societario. Si tratta di spese relative a competenze tecniche e privative industriali.

Il beneficio era cumulabile con le seguenti misure:

- Superammortamento e Iperammortamento;
- Nuova Sabatini;
- [Patent Box](#);
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE, il quale però è stato abrogato dall'anno 2019 e sostanzialmente sostituito dalla cd. "Mini Ires");
- Fondo Centrale di Garanzia PMI;

Per ulteriori informazioni vedi il dossier predisposto dal MEF – Dipartimento Finanze "[Il Fisco nella legge di Bilancio 2019](#)" e la [pagina dedicata](#) del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.

Con la **legge di bilancio 2020** ([L. n. 160/2019](#)), l'operatività del credito di imposta in esame è stata fatta anticipatamente cessare all'anno 2019 (rispetto alla disciplina originaria che ne prevedeva l'operatività fino al 2020).

## **Il nuovo credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative**

Il **nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative** - introdotto dalla Legge di bilancio 2020 ([L. n. 160/2019](#), articolo 1, commi 198-209) - sostitutivo del credito di imposta in R&S introdotto dall'[articolo 3 del D.L. n. 145/2013](#), è

inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" preannunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti (iperammortamento e superammortamento e lo stesso credito d'imposta R&S di cui al [D.L. n. 145/2013](#)) e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla stessa Legge di bilancio 2020, in luogo dell'iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.

La nuova disciplina del credito d'imposta opera per il **periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019** e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'[articolo 3 del D.L. n. 145/2013](#), il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l'operatività fino al 2020).

**I soggetti che possono fruire del credito d'imposta** sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la **fruizione del beneficio** spettante è comunque **subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto **adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori.

La Legge indica come attività di

- **ricerca e sviluppo ammissibili** al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico;
- **innovazione tecnologica ammissibili**, quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo;
- **attività innovative ammissibili**, quelle orientate al **design** e all'**ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile, arredo, della ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi campionari.

Per ogni tipo di attività si indicano le **spese ammissibili** ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio e anche, in alcuni casi, i **limiti percentuali** rispetto al totale delle spese ammesse, che sono **maggiorati** nel caso di spese di personale sostenute per:

- **giovani ricercatori** (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato
- **giovani specializzati** (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in *design* e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di *design* e innovazione estetica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo, ricevono una maggiorazione anche le spese per contratti di ricerca *extra-muros* stipulati con università e istituti di ricerca nonché - secondo quanto recentemente introdotto con il [D.L. n. 34/2020](#) (art. 38, comma 5) con *start-up* innovative, aventi sede nel territorio dello Stato.

Il credito di imposta è riconosciuto:

- per le **attività di ricerca e sviluppo**, in misura pari al **12 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 3 milioni**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;
- per le **attività di innovazione tecnologica**, in misura pari al **6 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo

d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

- per le attività di **innovazione tecnologica** destinate alla **realizzazione di prodotti o processi** di produzione **nuovi** o sostanzialmente **migliorati per** il raggiungimento di un obiettivo di **transizione ecologica** o di **innovazione digitale 4.0** individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **10 per cento** della relativa **base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni di euro**, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;
- per le **attività di design e ideazione estetica**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al **6 per cento della relativa base di calcolo**, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel **limite massimo di 1,5 milioni** di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi

La nuova disciplina considera dunque l'ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio.

il **credito d'imposta** è utilizzabile esclusivamente **in compensazione**, in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione**, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute. Si demanda ad decreto ministeriale l'adozione delle disposizioni attuative della misura.

Si rinvia alla [pagina web dedicata](#) del sito istituzionale del **Ministero dello sviluppo economico**, nella quale è riportata la normativa attuativa della misura.

## Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 e altri interventi

La **legge di bilancio 2019** ([L. n. 145/2018](#)) ha **prorogato** al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, con differenziazione delle aliquote, il **credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0.**, introdotto dall'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge di bilancio 2018 ([L. n. 205/2017](#)). Il credito d'imposta è attribuito - nel limite massimo annuale di 300.000 euro - nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese e del 40 per cento di quelle sostenute dalle medie imprese. Alle grandi imprese il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30 per cento.

La disciplina del credito d'imposta (articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale attuativo 4 maggio 2018) richiede che l'impresa assuma espressamente l'impegno a investire nella "formazione 4.0" dei dipendenti, esplicitandolo nel contratto collettivo aziendale o territoriale e depositando tale contratto, in via telematica, presso l' Ispettorato territoriale del lavoro competente.

L'Agenzia delle Entrate ([decisione n. 79/2019](#)) ha chiarito che il credito d'imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d'imposta di riferimento, ossia, nel caso prospettato, entro il 31 dicembre 2018, conformemente alle indicazioni fornite con la citata circolare del MISE n. 412088 del 2018.

La **Legge di Bilancio 2020** ([L. n. 160/2019](#), articolo 1 commi 210-217) ha **prorogato al 2020** (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019) il **beneficio del credito d'imposta formazione 4.0, rimodulando i limiti massimi** annuali del credito medesimo ed **eliminando l'obbligo** di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso **contratti collettivi** aziendali o territoriali.

La rimodulazione del limite massimo annuale del credito opera secondo la dimensione delle imprese, prevedendo che:

- nei confronti delle **piccole imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **300.000 euro**;
- nei confronti delle **medie imprese**, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** (rispetto ai previgenti 300.000 euro);
- nei confronti delle **grandi imprese** il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di **250.000 euro** (rispetto ai previgenti 200.000 euro).

La misura del credito d'imposta è **comunque aumentata** per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, **al 60 per cento** nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti **svantaggiati o ultra svantaggiati** come definite dal [decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 17 ottobre 2017](#).

L'effettiva **fruizione** del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di **sanzioni interdittive e risulti in regola con le normative sulla sicurezza** nei luoghi di lavoro e con gli **obblighi di versamento** dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa**, sono ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6, dell'articolo 3, del richiamato decreto 4 maggio 2018 (soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma, università, pubbliche o private o strutture ad esse collegate, soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali e soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37), **anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori**.

Il **credito d'imposta è utilizzabile**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, **esclusivamente in compensazione** e che **non può formare oggetto di cessione o trasferimento** neanche all'interno del consolidato fiscale.

Si ricorda, inoltre, che la **Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018)** ha attribuito inoltre alle **micro e piccole imprese** un **contributo** a fondo perduto, nella forma di **voucher**, per l'acquisto di **prestazioni consulenziali di natura specialistica** per i periodi d'imposta 2019 e 2020. A tal fine, è stato istituito nello stato di previsione del MISE un **Fondo** con una dotazione pari a **25 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2019 al 2021** per l'erogazione degli stessi (art. 1, commi 228 e 231-232, vedi più diffusamente, il paragrafo di questo tema sul "*Voucher per l'innovation manager*"). Il **D.M. 7 maggio 2019** ha disciplinato le modalità applicative della misura in esame.

La **Legge di Bilancio 2019** ha infine autorizzato la spesa di **2 milioni** di euro per l'anno **2019** per il finanziamento di **progetti** innovativi di formazione in **industrial engineering and management** (art. 1, comma 244).

## Contratti di sviluppo

Nel corso dell'attuale legislatura, lo strumento agevolativo dei **contratti di sviluppo** ([Legge n. 145/2018](#), Art. 1, comma 202) è stato rifinanziato più volte, ed in particolare:

- dalla **legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018)** per **1,1 milioni** di euro per il **2019**, per **41 milioni** per il **2020** e per **70,4 milioni** di euro per il **2021**;
- dalla **legge di bilancio 2020 (L.n.160/2019)** ha rifinanziato i "**contratti di sviluppo**" per **100 milioni** per ciascuno degli anni **2020** e **2021** (art. 1, comma 231);
- dal recente [D.L. n. 18/2020](#), adottato per far fronte all'emergenza sanitaria ed economica derivate dall'**epidemia da COVID-19**, per ulteriori **400 milioni di euro per il 2020** (articolo 80). La Direttiva MISE del 15 aprile 2020 ha provveduto al riparto delle risorse.

Il contratto di sviluppo, introdotto nell'ordinamento dall' [art. 43 del D.L. n. 112/2008](#), operativo dal 2011, e successivamente oggetto di riforma, rappresenta il principale **strumento di intervento a livello nazionale** per il **sostegno di programmi di sviluppo**, comprendenti sia attività di investimento e di industrializzazione, sia associate attività di ricerca e sviluppo (R&S), per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare

riferimento alle aree del Mezzogiorno. In tal senso rientra a pieno titolo tra gli strumenti di politica di coesione economica attivati a livello nazionale, essendo i contratti di sviluppo per buona parte finanziati attraverso le risorse del Fondi strutturali europei, PON Competitività (cfr. *infra*).

Attraverso lo strumento dei contratti di sviluppo si intende sostenere **investimenti di grande dimensione**, ed in particolare - secondo la normativa attualmente in vigore per il periodo di programmazione 2014-2020 - **programmi di sviluppo**:

- **industriale**: finalizzati alla produzione di beni e servizi;
- **di attività turistiche**: finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica, con possibilità di includere investimenti relativi ad attività commerciali (*max* 20 % del totale);
- **di tutela ambientale**: finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente.

I Contratti di Sviluppo rappresentano peraltro uno degli strumenti destinati al **perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale Industria 4.0**. La conformità degli investimenti oggetto dei programmi di sviluppo con gli ambiti tematici del Piano è una delle possibili condizioni di accesso allo strumento prevista dalla normativa di attuazione. L'investimento complessivo minimo richiesto è di 20 milioni di euro. Solo per attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli si riduce a 7,5 milioni di euro.

Le **agevolazioni concesse** attraverso i contratti di sviluppo assumono diverse forme, anche in combinazione tra loro :

- contributi in conto impianti;
- finanziamenti agevolati, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
- contributi in conto interessi;
- contributi diretti alla spesa.

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti europei applicabili). Il programma di sviluppo può essere realizzato anche mediante il ricorso al contratto di rete di cui all'[art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009](#).

Nei Contratti di sviluppo i soggetti **beneficiari delle agevolazioni** sono il :

- soggetto proponente: l'impresa che promuove il programma di sviluppo ed è responsabile della coerenza tecnica ed economica del programma medesimo;
- le imprese aderenti: le altre imprese che realizzano progetti di investimento nell'ambito del programma di sviluppo.

Il [decreto del Ministero dello sviluppo economico](#) dell' **8 novembre 2016** ha apportato alcune modifiche al D.M. 9 dicembre 2014 che disciplina le procedure per la presentazione delle istanze. In particolare, è stata introdotta:

- la procedura del *fast track* che prevede la riduzione dei tempi necessari per ottenere le agevolazioni (avvio del programma di sviluppo entro 6 mesi dalla determina, completamento del programma di investimenti entro 36 mesi) e,
- per i progetti di consistente dimensione (50 mln/ €, ovvero 20 mln/€ per i programmi nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) e che presentano una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale ed al sistema produttivo interessato, una specifica procedura, l'**Accordo di Sviluppo** (tra il MISE, INVITALIA, l'impresa proponente e le eventuali Regioni cofinanziatrici), che implica una corsia preferenziale per le risorse, una riduzione dei tempi e un maggior coinvolgimento delle amministrazioni coinvolte.

L'Accordo di sviluppo opera per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo. Tale procedura consente:

- maggiore coinvolgimento delle Amministrazioni interessate, anche ai fini dell'eventuale cofinanziamento del programma;
- priorità nell' *iter* di valutazione dei progetti;
- ulteriore riduzione dei tempi di concessione delle agevolazioni.

Anche ai fini della sottoscrizione degli Accordi di sviluppo, la coerenza degli investimenti con il **Piano Nazionale Industria 4.0** costituisce uno dei possibili requisiti ai fini dell'individuazione della rilevanza strategica del programma di sviluppo in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

La **direttiva Mise del 15 aprile 2020** stanziava, per le nuove procedure *Fast Track*, fondi dedicati alle imprese che facciano domanda presentando progetti nell'ambito della *green economy* (sostenibilità ambientale ed economia circolare) e nel **settore biomedicale e delle telemedicina** (rafforzamento del sistema nazionale di produzione di dispositivi, tecnologie e servizi di prevenzione delle **emergenze sanitarie**).

Si segnala, infine, che il [D.M. 2 agosto 2017](#) ha introdotto la nuova disciplina dei "**contratti di Sviluppo**

**agroalimentari"** (integrando la disciplina del D.M. 9 dicembre 2014). La disciplina in questione ha ricevuto la previa approvazione della Commissione Europea in data 9 giugno 2017 (Decisione c(2017) 3867 final) ed è finalizzata a consentire alle imprese che intendano realizzare programmi di sviluppo relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, di beneficiare delle agevolazioni previste dallo strumento dei contratti di sviluppo secondo le intensità di aiuto stabilite negli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020.

**INVITALIA S.p.A è il soggetto gestore della misura**, essendo ad essa delegata l'attività connessa alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato.

Si ricorda che ai contratti di sviluppo sono assegnate anche risorse finanziarie a valere su Fondi europei ([PON IC](#) e [POR FESR](#)), nonché risorse finanziarie nazionali dedicate al finanziamento di particolari categorie di investimento o a particolari localizzazioni geografiche (quali quelle provenienti dal Fondo sviluppo e coesione o dal Fondo crescita sostenibile).

Il MISE aggiorna periodicamente sul suo [sito istituzionale](#) la normativa attuativa della misura e le risorse complessivamente attivate, attraverso i diversi canali di finanziamento. In particolare, per il **periodo di programmazione 2014-2020**, allo strumento dei Contratti di sviluppo sono state assegnate **risorse finanziarie per complessivi 3.595,3 milioni di euro**. Nel dettaglio, oltre ai finanziamenti autorizzati dai sopra indicati interventi legislativi, sono stati assegnati:

- 250 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione-FSC 2014-2020 (Deliberazione CIPE n. 33/2015)
- 336,3 milioni di euro di risorse del Programma Operativo Nazionale Imprese e Competitività-PON FESR 2014-2020 (decreti del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 e del 21 maggio 2018)
- 352,2 milioni di euro di risorse del Programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020" (Deliberazione CIPE n. 10/2016)
- 90 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2016, successivamente modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 e decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2017)
- 20 milioni di euro di risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinati ad interventi nel capitale di rischio (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 marzo 2018)
- 1.745,6 milioni di euro del "Piano imprese e competitività FSC 2014-2020" (Deliberazioni CIPE n. 25/2016, n. 52/2016 e n. 14/2018)
- 88,7 milioni di euro di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione destinati a programmi di sviluppo promossi da piccole e medie imprese nel territorio della regione Sicilia.

Secondo quanto risulta dalle informazioni pubblicate sul sito istituzionale di INVITALIA S.p.a., alla data del 1° giugno 2020, **165** sono i **contratti di sviluppo finanziati**. Le agevolazioni concesse sono pari a circa **2,7 miliardi di euro** a fronte di 5,9 miliardi di euro circa di investimenti attivati. L'**area geografica principalmente interessata** è il **SUD**.

Si rinvia alla [Relazione della Corte dei Conti](#) sui risultati del controllo eseguito su INVITALIA S.p.A. relativa all'anno 2017 ([delibera n. 137/2019](#)), soggetto gestore della misura, alla apposita [pagina web](#) del [sito istituzionale del Ministero](#) e al [sito istituzionale di INVITALIA S.p.A.](#)

## **Centri di competenza ad alta specializzazione**

Nella scorsa legislatura, la **legge di bilancio 2017** ([L. n. 232/2016](#)) ha demandato a un decreto del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle modalità di costituzione e delle forme di finanziamento, entro il limite di spesa di **20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018**, di **centri di**



**competenza ad alta specializzazione**, nella forma di **partenariato pubblico-privato**, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano "Industria 4.0".

La misura si inseriva nel quadro degli interventi previsti dal [Piano Nazionale Industria 4.0](#) con specifico riguardo alla linea d'azione volta al **sostegno dello sviluppo delle competenze**.

In attuazione di tale disposizione è stato adottato il Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione ([D.M. 12 settembre 2017](#)).

Il successivo **D.L. n. 50/2017 (L. n. 96/2017)** ha rifinanziato i cd. "*Competence center*", autorizzando l'ulteriore spesa di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019 (art. 57, comma 3-*quater*).

Il **Decreto direttoriale del MISE 29 gennaio 2018** ha definito le condizioni, i criteri e le modalità di finanziamento dei [centri di competenza](#), nella forma del partenariato pubblico-privato. Il 24 maggio 2018 è stato completato l'esame e la valutazione delle domande pervenute per la costituzione dei *Competence Center* su tematiche Industria 4.0.

La graduatoria è disponibile sul [sito istituzionale del MISE](#) e prevede i seguenti 8 *Competence center*

Politecnico di Torino – Manufacturing 4.0	1°
Politecnico di Milano – Made in Italy 4.0	2°
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – BI-REX	3°
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa – ARTES 4.0	4°
Università degli Studi di Padova - SMACT	5°
Università degli Studi di Napoli "Federico II" – Industry 4.0	6°
Consiglio Nazionale delle Ricerche – START 4.0	7°
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" – Cyber 4.0	8°

### **Voucher per l'innovation manager**

La **legge di bilancio 2019** ([legge n. 145/2018](#), art. 1, commi 228-231) riconosce alle micro, piccole e medie imprese un contributo a fondo perduto per l'acquisizione di **consulenze specialistiche finalizzate a sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi**.

A tal fine, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo con una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro, ripartita in **25 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021**.

Il contributo è riconosciuto **per i due periodi d'imposta** successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella forma di **voucher**, per l'acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi. Il contributo viene

concesso secondo modalità e percentuali diversificate in base alla dimensione dell'impresa:

- in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 40.000 euro nei confronti delle micro e piccole imprese e
- in misura pari al 30 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 25.000 euro nei confronti delle medie imprese

In caso di adesione a un contratto di rete avente nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, il contributo per l'acquisto delle consulenze specialistiche è riconosciuto alla rete in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo complessivo di 80.000 euro.

L'attribuzione del contributo è subordinata alla condizione che le consulenze specialistiche relative ai processi d'innovazione siano rese da società e manager qualificati iscritti in un apposito elenco istituito con il [Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019](#), il quale ha stabilito anche i criteri, le modalità e gli adempimenti formali per l'erogazione del *voucher*.

Il [Decreto direttoriale del MISE 29 luglio 2019](#) ha fissato le modalità e termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco (fino al 25 ottobre 2019). Con il successivo [Decreto direttoriale del MISE 25 settembre 2019](#) sono stati stabiliti i termini e le modalità di presentazione, da parte delle PMI e delle reti, delle domande di agevolazione nonché delle relative richieste di erogazione.

Con [decreto direttoriale 20 dicembre 2019](#) è stato definito, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze, dell'ammontare delle risorse finanziarie disponibili e dell'applicazione delle riserve previste nell'ambito dell'intervento, l'**elenco delle domande di agevolazione finanziabili**.

A fronte delle **numerose istanze di accesso** alle risorse stanziare dalla legge di bilancio 2019, per le annualità 2019 e 2020, **superiori alla dotazione finanziaria** disponibile per l'intervento (50 milioni di euro), il Ministero, con [decreto direttoriale 13 dicembre 2019](#), ha disposto la **chiusura dello sportello** per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni con effetto **dal 13 dicembre 2019**.

Successivamente, con [D.M. 14 gennaio 2020](#), ha destinato alla misura **risorse aggiuntive** pari a **46,1 milioni** di euro circa per l'anno **2020**. Si tratta di risorse rivenienti da economie registrate nell'ambito dell'attuazione dello strumento agevolativo "*voucher per la digitalizzazione delle PMI*" (di cui all'[art. 6, comma 1, del D.L. n. 145/2013](#)) disponibili nella contabilità speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile.

Si rinvia, al sito istituzionale del MISE, alla [pagina dedicata alla misura in questione](#).

## **Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things**

La **legge di bilancio 2019** ([L. n. 145/2018, articolo 1, comma 226](#)) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un **Fondo per favorire lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di Intelligenza Artificiale, Blockchain e Internet of Things**, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per finanziare progetti di ricerca e sfide competitive in questi campi.

La disposizione prevede che il nuovo Fondo sia destinato a **finanziare**:

- a) **progetti di ricerca e innovazione** da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, nelle aree strategiche per lo sviluppo dell'**Intelligenza Artificiale, della Blockchain e dell'Internet of Things**, funzionali alla competitività del Paese;
- b) **progetti** per il raggiungimento di specifici obiettivi tecnologici e applicativi;
- c) il **supporto operativo ed amministrativo** alla realizzazione dei progetti di cui sopra, al fine di valorizzarne i risultati e favorire il loro trasferimento verso il sistema economico produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Il Fondo ha lo scopo di perseguire obiettivi di politica economica ed industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché di accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, anche in collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati, la collaborazione con gli organismi di ricerca

internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali, le relazioni con il sistema del *venture capital* italiano ed estero.

Si rinvia ad un **regolamento di attuazione** l'individuazione di un **organismo competente** alla **gestione** delle risorse **del Fondo**. Con lo stesso regolamento, saranno definite le modalità di **contribuzione**, su base volontaria, **da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini**.

Il regolamento non risulta allo stato ancora adottato.

Si segnala, inoltre, che il Ministero dello sviluppo economico ha selezionato **due gruppi di esperti** per la formulazione di proposte di *policy* per favorire lo sviluppo del settore dell'Intelligenza Artificiale e della *Blockchain* in Italia. Con un comunicato del 23 maggio 2019, il MISE ha informato che il gruppo di lavoro sull'**Intelligenza Artificiale** ha consegnato una bozza del documento conclusivo contenente 79 raccomandazioni di *policy*. Il lavoro si è incentrato su cinque assi tematici:

- ricerca, trasferimento tecnologico e industria;
- educazione, formazione e competenze;
- valorizzazione dei dati;
- etica e normativa;
- rafforzamento della Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda la **Blockchain**, la consegna dei lavori del gruppo di esperti è stata annunciata per i primi mesi di giugno.

In ambito *blockchain* è stato inoltre avviato il primo **progetto pilota**, affidato ad IBM, che promuove l'applicazione della tecnologia **Blockchain** alle **PMI per la tracciabilità del Made in Italy**.

Per approfondimenti, si rinvia al paragrafo "*Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet of Things (IoT)*" del tema dell'attività parlamentare "[Spettro radio, 5G ed innovazione tecnologica](#)".